

Le richieste del procuratore della Corte di Cassazione. Il 16 novembre la decisione di merito

Tar inadatto per l'ingresso a pettine

Non è un concorso, la competenza è del giudice ordinario

DI CARLO FORTE

Per chiedere l'inserimento a pettine nelle graduatorie a esaurimento di altre province bisogna andare dal giudice ordinario e non dal Tar. Parola del procuratore generale della Corte di cassazione, che lo ha scritto nero su bianco nelle conclusioni che preludono alla discussione finale di un ricorso davanti alle Sezioni unite della Suprema corte (n.27750/2009). Le conclusioni sono state depositate il 21 luglio, ma sono state notificate alle parti solo il 21 settembre. E per conoscere il responso definitivo delle Sezioni unite bisognerà attendere il 16 novembre prossimo. Il ricorso è stato patrocinato dalla Gilda, per consentire a un gruppo di docenti di resistere all'inserimento a pettine nelle graduatorie a esaurimento dei precari delle graduatorie di coda.

La giurisdizione

La questione posta all'attenzione dei giudici di legittimità riguarda i limiti alla giurisdizione del Tar. E cioè se il giudice amministrativo possiede o non possiede il potere di amministrare la giustizia in questa materia. Nel nostro ordinamento, infatti, la magistratura è suddivisa in settori: ognuno dei quali esercita la giurisdizione a seconda delle materie trattate. E quando nel corso del giudizio una delle due parti dubita che il giudice sia quello giusto, può presentare un apposito ricorso alle Sezioni unite della cassazione chiedendo di pronunciarsi.

Sempre che la causa non sia già stata decisa nel merito in primo grado. Lo strumento giuridico che viene utilizzato in questi casi è il cosiddetto regolamento preventivo di giurisdizione (si veda l'articolo 41 del codice di procedura civile). Nel caso in discussione, le Sezioni unite sono state richieste di pronunciarsi su quale sia il giudice munito di giurisdizione, in materia di inserimento a pettine dei precari inclusi nelle graduatorie di coda delle graduatorie a esaurimento.

Il procuratore

Prima di giungere alla decisione finale la legge prevede che il procuratore generale della Cassazione presenti le sue conclusioni al collegio, dopo avere analizzato il ricorso della parte che ha promosso l'azione e il controricorso della parte che resiste all'azione. Le conclusioni non sono vincolanti per il collegio, ma costituiscono una posizione molto autorevole che viene sempre tenuta nel debito

Se la tesi dovesse essere accolta, le sentenze amministrative saranno annullate

conto. E questa volta il procuratore si è espresso in favore dei ricorrenti. L'alto magistrato ha evidenziato la natura di diritti soggettivi degli interessi in gioco. Ed ha ricordato che, trattandosi di diritti di graduatoria, essi non sono inquadrabili nella materia concorsuale e, quindi, non possono rientrare nella sfera

ra delle giurisdizione del Tar.

L'orientamento

Le conclusioni del procuratore, peraltro, si informano all'orientamento delle Sezioni unite che, dal 2000, sono costanti nel ritenere che le questioni che riguardano le graduatorie permanenti, che nel frattempo sono diventate ad esaurimento, rientrino nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario. Tesi che non è condivisa né dal Tar del Lazio, né dal Consiglio di Stato, che fino ad ora hanno sempre affermato l'esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. Ma la Costituzione dice che sono le Sezioni unite ad avere voce in capitolo in materia di giurisdizione.

La decisione

E dunque, l'ultima parola spetterà ai giudici del Palazzaccio, che si pronunceranno sulla questione il 16 novembre. Nel frattempo i diretti interessati resteranno con il fiato sospeso. Se Le Sezioni unite daranno ragione a chi ritiene che il giudice giusto sia il Tar, coloro che chiedono l'inserimento a pettine avranno gioco facile a pretendere la soddisfazione delle loro richieste. Se invece vinceranno coloro che affermano che per queste cose bisogna andare dal giudice ordinario, l'effetto sarà la cancellazione di tutte le pronunce del giudice amministrativo fin qui emesse sulla questione e i diretti interessati dovranno ricominciare tutto da capo davanti ai giudici ordinari delle varie circoscrizioni.

©Riproduzione riservata

